



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE
IN COLLABORAZIONE CON AIGA – SEZIONE DI PORDENONE
E CON IL PATROCINIO DELLA SCUOLA FORENSE DI PORDENONE**

LA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE

Sandra Bortoluzzi

**Pordenone
22 febbraio 2013**

**«PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:
Normativa ed istruzioni operative»**

Patrocinio a spese dello Stato:

- nel processo penale;
- nel processo **civile, amministrativo, contabile e tributario.**

I soggetti beneficiari (1)

3

Chi può fare la richiesta:

- attore - ricorrente;
- convenuto - resistente;
- terzo chiamato in causa o interveniente.

Nel procedimento civile

I soggetti beneficiari (2)

4

Chi può fare la richiesta:

- cittadini italiani;
- stranieri regolarmente soggiornanti al momento del sorgere del rapporto dedotto in giudizio;
- apolidi;
- enti ed associazioni non economici senza scopo di lucro;
- procedure fallimentari;
- soggetti coinvolti nei procedimenti di adottabilità, interdizione, inabilitazione, amministrazioni di sostegno;
- persone giuridiche (Corte Giustizia UE, 22.12.10 n. 279)

Nel procedimento civile

I parametri – persone giuridiche

5

Il Giudice Nazionale può tener conto di:

- oggetto della controversia;
- ragionevoli possibilità di successo del ricorrente;
- complessità del diritto e della procedura applicabili;
- capacità del ricorrente di far valere effettivamente le proprie ragioni;
- entità delle spese che devono essere anticipate, se sostenibili o meno.

Nel procedimento civile

Presupposti per l'ammissione

6

Presupposti necessari:

- **reddito imponibile** del richiedente e di tutto il nucleo familiare non superiore ad Euro 10.766,33*;
- **corretta** compilazione e presentazione della **domanda** di ammissione.

* Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità o in conflitto con i diritti degli altri familiari conviventi.

Nel procedimento civile

Compilazione domanda (art. 124) (1)

7

Il modulo:

- domanda in carta semplice al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede il magistrato davanti al quale pende o deve essere radicato il processo;
- domanda in carta semplice alla commissione istituita presso il TAR per i giudizi amministrativi, o commissione tributaria;
- per le Corti Superiori, la domanda va presentata nel luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il procedimento impugnato.

Nel procedimento civile

Compilazione domanda (art. 124) (2)

8

- la domanda deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato a pena di inammissibilità;
- la firma deve essere autenticata dal difensore;
oppure
- apposta alla presenza di un dipendente del Consiglio addetto alla ricezione
oppure
- accompagnata da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

Nel procedimento civile

Contenuto della domanda

9

- indicazione del **procedimento** in oggetto, con l'esposizione dei motivi in fatto ed in diritto che si intendono porre a fondamento della propria azione o difesa con documenti di maggiore importanza;
- indicazione dei **redditi** di varia natura dell'interessato e dei familiari conviventi;
- impegno a comunicare fino alla definizione del processo le **variazioni di reddito** che possono incidere sul presupposto di ammissibilità.

Nel procedimento civile

Effetti dell'ammissione

10

- l'interessato può accedere agli elenchi tenuti presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati per la scelta dell'avvocato da cui farsi assistere;
- esenzione da qualsiasi spesa processuale;
- il difensore ed il consulente di parte vengono retribuiti dallo Stato (i compensi del difensore vengono computati calcolando il 50% della media tariffaria);
- l'ammissione vale in ogni stato e grado del giudizio (salva l'ipotesi di impugnazione di una sentenza negativa).

Nel procedimento civile

Recupero delle spese (art. 134 co. 1) (1)

11

Lo Stato ha diritto di rivalsa se:

- non recupera dalla parte non ammessa;
- e
- la parte ammessa è in condizione di poter restituire le spese erogate

Nel procedimento civile

Recupero delle spese (art. 134 co. 1) (2)

12

Cosa significa essere in condizione di poter restituire?

- aver ottenuto un beneficio economico che superi di almeno sei volte le spese prenotate e anticipate.

Lo stesso vale in ipotesi di rinuncia al giudizio o di sua estinzione.

Nel procedimento civile

Recupero delle spese (art. 134 co. 2) (3)

13

Per cosa può avvenire la rivalsa sulla parte ammessa?

- per le spese anticipate e prenotate, la parte ammessa deve aver ottenuto un beneficio economico che superi di almeno sei volte le spese prenotate e anticipate;
- per le sole spese anticipate, la rivalsa può avvenire indipendentemente dal valore conseguito, ma ugualmente la parte deve aver ottenuto un beneficio superiore alla cifra oggetto di rivalsa.

Nel procedimento civile

Recupero delle spese (art. 134 co. 2) (4)

14

- la rivalsa di cui al comma 2 si esercita all'esito del giudizio conclusosi con sentenza, con transazione, rinuncia al giudizio o sua estinzione.
- naturalmente, lo Stato non deve aver recuperato ai sensi dell'art. 133.

Nel procedimento civile

Recupero delle spese (art. 134 co. 3) (5)

15

Rivalsa per le sole spese prenotate (non quelle anticipate) in caso di transazione:

- tutte le parti sono solidariamente obbligate. Vietato accollarle alla sola parte ammessa (l'eventuale patto è nullo);
- se lo Stato non recupera dalle parti solidalmente obbligate, ha diritto di rivalsa sulla parte ammessa se ha ottenuto il sestuplo delle spese.

Nel procedimento civile

Recupero delle spese (art. 134 co. 3) (6)

16

Sana un'incongruenza dei commi 1 e 2 con l'art. 133:

- individua i soggetti obbligati al pagamento delle spese **prenotate a debito** nel caso di transazione (l'art. 133 parlava solo di sentenza)
- lo Stato può esercitare la rivalsa solo quando non recupera nulla dalle parti solidalmente obbligate;
- nulla dice il comma 3 sulle spese anticipate, per cui sembrerebbe che nessuno sia tenuto al pagamento.
- contraddizione con il comma 2 che prevede la rivalsa in ipotesi di transazione per tutte le spese

Nel procedimento civile

Recupero delle spese (art. 134 co. 4) (7)

17

Giudizio estinto o rinunciato:

- il comma 4 individua i soggetti tenuti al pagamento delle spese prenotate e nulla dice su quelle anticipate;
- i soggetti tenuti al pagamento sono l'attore o l'impugnante, diversi dalla parte ammessa.

Se lo Stato non recupera, ha diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa (a prescindere ovviamente dal beneficio del sestuplo).

Nel procedimento civile

Recupero delle spese (art. 134 co. 4) (8)

18

Giudizio estinto o rinunciato:

- Il comma 4 nulla prevede per le spese anticipate.

Si ripropone la contraddizione con il comma 2 nella parte in cui prevede la rivalsa dello Stato per il mancato recupero delle spese anticipate e prenotate in ipotesi di rinuncia o estinzione

Nel procedimento civile

Recupero delle spese (art. 134 co. 5) (9)

19

Causa cancellata dal ruolo (artt. 181 – 309 c.p.c.):

- tutte le parti sono obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito (come per la transazione);

La vera anomalia del comma 5 riguarda «i casi di estinzione diversi da quelli previsti ai commi 2 e 4»

Quali sono, visto che i citati commi parlano di estinzione in generale?

Nel procedimento civile

Recupero delle spese (art. 134 co. 5) (10)

20

Consiglio dell'Ordine Avvocati Torino 17.11.03:

L'avvocato della parte ammessa, in ipotesi di transazione, dovrebbe prevedere che la parte non ammessa paghi:

- le spese prenotate a debito e quelle anticipate ex art. 131;
- le competenze del difensore della parte ammessa, previa loro liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine;
- l'eventuale registrazione della transazione o del verbale di conciliazione.

Nel procedimento civile

Obbligo a carico difensore (art. 128) (1)

21

E' dovere deontologico del difensore chiedere la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

Perché?

La norma va coordinata con l'art. 134, che non annovera, tra i casi di rivalsa da parte dello Stato quando non recupera le spese prenotate a debito, la cancellazione ex art. 309 c.p.c.

Nel procedimento civile

Obbligo a carico difensore (art. 128) (2)

22

L'art. 134 prevede la rivalsa (quando gli obbligati principali non adempiono) in ipotesi di sentenza, transazione, rinuncia o estinzione, ma non in caso di cancellazione della causa dal ruolo.

Quindi, nel caso di mancato pagamento delle spese prenotate a debito, lo Stato non potrebbe rivalersi nei confronti della parte ammessa.

Ecco allora che lo Stato chiede la dichiarazione di estinzione, così da poter permettere la rivalsa da parte dello Stato.

Nel procedimento civile

I consulenti (1)

23

Nel civile la parte può nominare un consulente **nei casi previsti dalla legge**

- norma più restrittiva rispetto a quella dettata per il processo penale;
- i compensi del difensore, dell'ausiliario del Magistrato e del Consulente Tecnico di parte sono calcolati sui valori medi abbattuti del 50%.

Nel procedimento civile

I consulenti (2)

24

Gli importi dovuti al Consulente Tecnico di parte e dell'ausiliario del Magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche in ipotesi di transazione, quando non è possibile la ripetizione:

- dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali;
- dalla parte ammessa per vittoria della causa o revoca dell'ammissione.

Nel procedimento civile

I consulenti (3)

25

La Corte Costituzionale (Sent. 287/2008 – Ord. 203/2010) ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131.

L'articolo **non** è incostituzionale nella parte in cui prevede che gli onorari sono prenotati a debito, a domanda, anche in caso di transazione, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese.

La norma non è incostituzionale, in quanto prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito, per evitare che il diritto alla percezione degli onorari venga vanificato dall'impossibile ripetizione delle parti.

Nel procedimento civile